

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1331)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALEFFI, BANFI, PIERACCINI, FORMICA, ALBANESE, ALBERTINI, AVEZZANO COMES, BARDI, BLOISE, CASTELLACCIO, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRONI, FOSSA, JANNUZZI, LUCCHI e RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1970

Conversione del saggio di interesse dal 5 per cento al 6 per cento per le obbligazioni opere pubbliche emesse dalle Sezioni autonome degli Istituti di credito fondiario

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito nella legge 6 marzo 1970, n. 73, ha determinato una grave sperequazione fra i portatori delle cartelle fondiarie, che ne hanno beneficiato, ed i risparmiatori che hanno invece investito nelle obbligazioni per opere pubbliche. L'elevazione del tasso dal 5 per cento al 6 per cento a favore dei primi, infatti, per quanto in sè giustificata dalla esigenza di sostenere l'attività edilizia, ha reso ovviamente non più appetibili le obbligazioni opere pubbliche, creando difficoltà nel loro collocamento e rendendo così ancor più grave la situazione degli enti locali ai fini della costruzione delle opere di loro competenza.

Il mancato collocamento delle cartelle ha per inevitabile conseguenza la sospensione dei mutui destinati, appunto, alle opere pubbliche; ad interventi, cioè, di carattere sociale e generalmente urgente che sarebbe assai grave impedire agli enti cui spettano in nome della loro situazione debitoria. Già in precedenti occasioni, il Gruppo politico al quale i presentatori di questo disegno di legge si onorano di appartenere, ha manifestato il suo fermo dissenso da ogni tenta-

tivo di raddrizzare la finanza, in particolare, dei comuni, incidendo sulle loro capacità di effettuare spese di investimento a carattere sociale.

S'impone così l'esigenza di rendere nuovamente competitive le obbligazioni opere pubbliche. A tal fine, fra le varie soluzioni possibili, si è ritenuto di dover escludere l'accollo agli enti mutuatari della differenza dell'1 per cento, poichè questo finirebbe in più casi per neutralizzare l'intento perseguito, accentuando la già intensa spirale debitoria in cui si trovano gli enti predetti. Si è preferita, pertanto, anche perchè più equa, la parificazione degli enti in questione ai privati, estendendo ai primi le disposizioni adottate a favore dei secondi col rammentato decreto-legge. La presente iniziativa accolla così allo Stato il maggior onere derivante dalla conversione del tasso dal 5 per cento al 6 per cento per le obbligazioni opere pubbliche, onere calcolato per il 1970 in lire 300 milioni, sulla base della circolazione nazionale al 31 dicembre 1969. Alla copertura si provvede con i maggiori introiti fiscali conseguiti in virtù del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, sono estese alle obbligazioni già emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971 dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a norma della legge 11 marzo 1958, n. 238.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo calcolato in lire 300 milioni per l'anno 1970, si provvede per l'anno medesimo con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.